

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOGGIO, CAPPELLI, TANI, COVIELLO,
PATRIARCA, SARTORI, PULLI, BUSSETI, DONATO e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1989

Organici del personale del Corpo forestale dello Stato che
espleta funzioni di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge ci si propone di:

1) aumentare gli organici dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato di 1.809 unità in cinque anni, portando così l'organico complessivo del personale con funzioni di polizia (ufficiali, sottufficiali e guardie) a 8.500 posti;

2) rideterminare nell'ambito delle varie qualifiche i posti in organico degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, mediante la soppressione dei ruoli ad esaurimento;

3) estendere a tutto il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che parimenti svolge funzioni di polizia.

Onorevoli colleghi, gli attuali organici degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato sono rimasti pressochè immutati dall'anno 1963, mentre da allora, ed in particolare negli ultimi anni, molteplici e variegate sono state le nuove competenze attribuite dal legislatore al Corpo, specie nel settore della difesa ambientale e della polizia ecologica e forestale.

Basti qui brevemente citare i provvedimenti legislativi più pregnanti, che, via via succedutisi nel tempo, hanno voluto fare riferimento operativo alla pluricentenaria professionalità del Corpo forestale dello Stato:

- legge 22 maggio 1973, n. 269, che ha chiamato il Corpo a vigilare sul delicato materiale forestale di propagazione (sementi e piante);

- legge 1° marzo 1975, n. 47, che ha attribuito al Corpo la difesa dei boschi dagli incendi;

- legge 27 dicembre 1977, n. 968, che ha chiamato il Corpo ad operare per la tutela e la difesa della fauna selvatica;

- decreto ministeriale 31 dicembre 1979, che ha attribuito al Corpo competenze in merito al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington);

- legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ha affidato al Corpo la vigilanza sulla raccolta ed il commercio dei tartufi;

- decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha chiamato il Corpo ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

- legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha voluto affidare al Corpo lo specifico e gravoso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale.

Basterebbero i compiti affidati da quest'ultima legge, istitutiva del Ministero dell'ambiente, per evidenziare la necessità ormai inderogabile di potenziare gli esigui organici del Corpo forestale dello Stato onde consentirgli di far fronte al sempre più agguerrito esercito di piromani, inquinatori e sofisticatori e, non da ultimo, di dare uno sbocco occupazionale socialmente proficuo ai giovani che ad ogni bando di concorso si presentano numerosissimi all'appello della «Forestale».

Ad autorevole conferma di quanto sin qui asserito va ricordato come anche il Governo, con un disegno di legge decaduto per l'anticipata fine della legislatura, si fosse proposto di giungere ad un aumento di organico dei sottufficiali e delle guardie forestali negli stessi termini del presente disegno di legge, al fine di porre rimedio ad una situazione di carenza che ha comportato attualmente la chiusura di numerosissime stazioni forestali (IX legislatura, atto Camera n. 4425 del 9 febbraio 1987).

Va inoltre sottolineato come lo stesso schema di piano forestale nazionale, approvato dal CIPE nella seduta del 2 dicembre 1987, affermi che il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato costituisce obiettivo intrinsecamente coerente con le finalità del

piano medesimo (Supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988, pagina 47, punto 167).

La esiguità dell'organico dei sottufficiali e delle guardie forestali ha fatto anche sì che nel tempo si sia venuta a creare una notevole disparità di avanzamento rispetto ai pari grado delle altre forze di polizia. Infatti vi sono numerosi sottufficiali che, pur senza alcun demerito, rivestono il grado di brigadiere da oltre quindici anni per la carenza organica nei posti di maresciallo.

Per porre rimedio a questo grave squilibrio venutosi a creare nel tempo si è voluto prevedere una norma transitoria con la quale si riducono alla metà i periodi di permanenza minima nel grado per l'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali e delle guardie.

Onorevoli colleghi, in merito alla seconda finalità che ci siamo proposti con il presente disegno di legge va immediatamente chiarito come la soppressione dei ruoli ad esaurimento ed il transito degli ufficiali che ne fanno parte nei ruoli ordinari della dirigenza non comportino alcun onere aggiuntivo, diretto od indiretto, per l'erario.

Infatti per il combinato disposto dei commi sedicesimo e ventiduesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, così come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 668, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento (aventi tutti una anzianità di servizio superiore ai quindici anni) viene già attribuito il trattamento economico spettante ai primi dirigenti.

L'inserimento di questi ufficiali nei ruoli della dirigenza, pur riducendosi quindi ad un mero atto formale, si rende però doveroso e necessario in una struttura organizzativa quale è quella di un Corpo ove la gerarchia, oltre che espressione di funzionalità interna, è anche giusta e riconosciuta manifestazione esterna della effettiva funzione ricoperta e dove pertanto non è più tollerabile che ufficiali del ruolo ad esaurimento, che hanno il comando diretto di numerosi uomini e la responsabilità di strutture complesse sia a livello regionale che provinciale, non si vedano riconosciute anche formalmente, e non solo economicamente, funzioni dirigenziali.

È appena il caso di sottolineare come tale riordino porti ad una razionalizzazione dei

ruoli attuali degli ufficiali con conseguente riduzione di 88 posti in organico; operazione questa che procurerà una economia di bilancio, pur aumentando la funzionalità dell'apparato.

Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si vuole infine fare chiarezza nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, oggi ancora normato da leggi risalenti a momenti storici in cui le realtà istituzionali, sociali e politiche erano ben diverse dalle attuali.

Il Corpo forestale dello Stato trae infatti il suo attuale ordinamento dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, che però fa salvo (sino ad una purtroppo mai avvenuta approvazione di nuova normativa) il regolamento organico e di disciplina della Milizia nazionale forestale del 1929, chiaramente ispirato a principi non più in sintonia con il nuovo ordinamento costituzionale e repubblicano.

Per ovviare in parte a questa situazione paradossale già nel 1951 il legislatore aveva esteso ai soli sottufficiali e guardie forestali parte della normativa vigente per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al tempo militare.

Attualmente quindi al personale del Corpo forestale dello Stato vengono applicate norme regolamentari e disciplinari di matrice chiaramente illiberale (regolamento della Milizia nazionale forestale) e militare (regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza); norme che - balza evidente - sono chiaramente in contrasto con l'attuale *status* civile del personale forestale.

È partendo da queste considerazioni che si ritiene doveroso estendere al più presto al personale del Corpo forestale dello Stato che

espleta funzioni di polizia l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, che parimenti svolge funzioni di polizia.

Questa estensione si rende necessaria, pur nella attesa di una sempre più auspicata riforma del Corpo forestale dello Stato, onde ovviare immediatamente ad una situazione ormai insostenibile, che vede ognora il ricorso, sia da parte del personale che della stessa Amministrazione forestale, agli organi giurisdizionali e consultivi per districarsi in una materia così delicata come l'ordinamento e la disciplina del personale divenuta caotica, contraddittoria e farraginoso.

È solo il caso di sottolineare come l'ordinamento della Polizia di Stato sia stato democraticamente sollecitato dalle stesse forze sociali e sindacali ed approvato da amplissima maggioranza dal Parlamento repubblicano e come pertanto la sua estensione al personale del Corpo forestale dello Stato non possa che trovare la piena ed incondizionata adesione di tutte le forze politiche di questo stesso Parlamento.

Va evidenziato tra l'altro come, oltre ai benefici che ne deriverebbero al personale, tra gli effetti più immediati dell'estensione dell'ordinamento della Polizia di Stato vi sarebbe quello di poter finalmente consentire l'accesso nei ruoli delle guardie forestali alle donne.

Nè va dimenticato che il Corpo forestale dello Stato e la Polizia di Stato sono attualmente le uniche due forze di polizia ad ordinamento civile e come pertanto l'uniformità di ordinamento del rispettivo personale non possa che giovare al tanto auspicato coordinamento operativo, pur nella salvaguardia delle rispettive peculiarità di funzioni e dipendenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli organici degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti come previsto nella tabella A annessa alla presente legge.

2. Gli organici di cui al comma 1 sostituiscono quelli previsti dal quadro D della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalle tabelle I, II e VI annesse alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, così come ricostruite ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e sono comprensivi delle novecento unità di cui all'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

3. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di cui agli attuali ruoli dei dirigenti tecnici e tecnico superiore, nonché i sottufficiali, gli appuntati e le guardie andranno a collocarsi, anche in soprannumero, nei nuovi organici di cui al comma 1 secondo l'ordine di graduatoria nella qualifica o grado di provenienza, così come previsto nella tabella B annessa alla presente legge.

4. Gli organici di cui al comma 1 dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie saranno raggiunti in un periodo di cinque anni secondo una progressione di adeguamento del 20 per cento annuo. Nel predetto quinquennio i periodi minimi di permanenza nel grado per l'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie sono ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola volta nel quinquennio.

5. Per la copertura dei posti portati in aumento nei ruoli delle guardie il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei al concorso bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986.

Art. 2.

1. Fatte salve le specifiche attribuzioni e competenze, nonchè il possesso degli specifici diplomi di laurea, per l'accesso ai ruoli, l'ordinamento, la disciplina, il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie) valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. La equiparazione tra i gradi del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche della Polizia di Stato avviene sulla base della tabella C annessa alla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 10 miliardi, per l'anno 1990 in lire 30 miliardi e a decorrere dall'anno 1991 in lire 40 miliardi annui, ivi comprese lire 5 miliardi annui per acquisto di beni e servizi, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato», e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 1, comma 1)

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo ufficiali

- ispettore generale	n.	25	
- ispettore capo	n.	83	
- ispettore capo aggiunto	n.	261	}
- ispettore superiore			
- ispettore principale	n.	331	}
- ispettore			
Totale ruolo ufficiali	n.	700	

Ruolo sottufficiali

- aiutante forestale	n.	175	
- maresciallo maggiore	n.	358 (*)	
- maresciallo capo	n.	507	
- maresciallo ordinario	n.	600	
- brigadiere	n.	1.390	}
- vice brigadiere			
Totale ruolo sottufficiali	n.	3.030	

Ruolo appuntati e guardie

- appuntato scelto			
- appuntato	n.	4.820	
- guardia scelta	}		
- guardia			
Totale ruolo appuntati e guardie	n.	4.820	
TOTALE PERSONALE CON FUNZIONI DI POLIZIA	n.	8.550	

(*) di cui 303 con qualifica di «scelto» ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

TABELLA B

(articolo 1, comma 3)

QUALIFICHE PRECEDENTE ORDINAMENTO	QUALIFICHE E FUNZIONI NUOVO ORDINAMENTO
- Direttore generale economia montana e foreste	Capo del Corpo forestale dello Stato (livello di funzione C - funzione: Capo del corpo forestale dello Stato-Direttore generale dell'economia montana e delle foreste: 1)
- Dirigente superiore	Ispettore generale (livello di funzione D - funzione: Vice capo del Corpo: 1, Direttore di reparto centrale o Consigliere ministeriale aggiunto: 5, Dirigente reparto autonomo centrale: 1, Dirigente centro aereo: 1, Direttore corsi formazione ed aggiornamento ufficiali: 1, Ispettore scuola sottufficiali e scuola allievi guardie: 1, Ispettore regionale: 15)
- Primo dirigente, Ispettore generale ed Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento, IX qualifica funzionale con possesso del titolo di scuola di perfezionamento di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*)	Ispettore capo (livello di funzione E - funzione: Direttore di divisione centrale o Vice consigliere ministeriale: 13, Comandante scuola sottufficiali: 1, Comandante scuola allievi guardie: 1, Comandante provinciale: 68)
- IX qualifica funzionale	Ispettore capo aggiunto
- VIII qualifica funzionale	Ispettore superiore
- VII qualifica funzionale con oltre 2 anni di servizio	Ispettore principale
- VII qualifica funzionale	Ispettore

(*) Andranno altresì a collocarsi nel ruolo degli Ispettori capi gli attuali Ispettori capi aggiunti (IX qualifica funzionale) che svolgono da almeno cinque anni funzioni dirigenziali presso la Direzione generale per assenza del dirigente in sede.

Segue: TABELLA B
(articolo 1, comma 3)

QUALIFICHE PRECEDENTE ORDINAMENTO	QUALIFICHE E FUNZIONI NUOVO ORDINAMENTO
- Maresciallo maggiore scelto con oltre 5 anni di anzianità nella qualifica di «scelto»	Aiutante forestale
- Maresciallo maggiore scelto e Maresciallo maggiore con oltre 3 anni di anzianità nel grado	Maresciallo maggiore scelto
- Maresciallo maggiore e Maresciallo capo con oltre 4 anni di anzianità nel grado ..	Maresciallo maggiore
- Maresciallo capo e Maresciallo ordinario con oltre 3 anni di anzianità nel grado ..	Maresciallo capo
- Maresciallo ordinario e Brigadiere con oltre 4 anni di anzianità nel grado	Maresciallo ordinario
- Brigadiere e Vice brigadiere con oltre 1 anno di anzianità nel grado	Brigadiere
- Vice brigadiere e Guardia scelta con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	Vice brigadiere
- Guardia scelta e Guardia con oltre 24 anni di anzianità	Appuntato scelto
- Guardia scelta	Appuntato
- Guardia con oltre 5 anni di anzianità ...	Guardia scelta
- Guardia forestale	Guardia forestale

TABELLA C

(articolo 2, comma 2)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO
ED I GRADI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

- agente	guardia
- agente scelto	guardia scelta
- assistente	appuntato
- assistente capo	appuntato scelto
- vice sovrintendente	vice brigadiere e appuntato con qualifica di ufficiale di polizia giu- diziaria
- sovrintendente	brigadiere
- sovrintendente principale	brigadiere con 5 anni di grado
- sovrintendente capo	maresciallo ordinario
- vice ispettore	maresciallo capo
- ispettore	maresciallo maggiore
- ispettore principale	maresciallo maggiore scelto
- ispettore capo	aiutante forestale
- vice commissario	ispettore
- commissario	ispettore principale
- commissario capo	ispettore superiore
- vice questore aggiunto	ispettore capo aggiunto
- primo dirigente	ispettore capo
- dirigente superiore	ispettore generale
